

# COMUNE DI STENICO

*Provincia di Trento*

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

\* \* \*

*Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Stenico, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 33 del 24/11/2014, per il triennio 2014 - 2017:*

- *preso atto che il Documento Unico di programmazione 2017-2019, il bilancio di previsione finanziario 2017–2019 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017- 2019 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2017;*
- *vista la delibera di Giunta Comunale n 46 del 11.05.2017 ovvero Consiglio comunale di “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e contestuale variazione al bilancio”.*
- *vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale pervenuta via e-mail in data 31 maggio 2017;*
- *visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;*
- *visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;*



- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)";
- visto che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- Visto quanto disposto dall'art. 16 della L.P. n. 21 del 30.12.2015 e dall'art. 14 del Disegno di legge di stabilità provinciale 2016, che stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;
- premesso che si tratta di variazioni di bilancio analiticamente descritte nella proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;

- che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificato anche il bilancio pluriennale 2017-2019, relativamente al primo anno di competenza;
- che per effetto della variazione in argomento la relazione previsionale e programmatica risulta modificata, per la parte finanziaria, nei programmi indicati in corrispondenza degli interventi e delle risorse, ma che gli obiettivi, le motivazioni e le finalità da conseguire dei programmi medesimi rimangono quelli approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2017 sopra citata;
- che le variazioni proposte comportano modifiche del programma generale delle opere pubbliche che fa parte del Documento Unico di Programmazione 2017;
- che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le antrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- che la variazione pareggia e che quindi viene rispettato l'equilibrio di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

	Competenza		
MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE			
	2017	2018	2019
Maggiori entrate ordinarie	€ 27.518,06	€ -	€ -
Minori spese ordinarie	€ -	€ -	€ -
Maggiori entrate straordinarie	€ 698.000,00	€ -	€ -
Minori spese straordinarie	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>€ 725.518,06</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE			
	2017	2018	2019
Minori entrate ordinarie	€ -	€ -	€ -



Maggiori spese ordinarie	€ 27.518,06	€ -	€ -
Minori entrate straordinarie	€ -	€ -	€ -
Maggiori spese straordinarie	€ 698.000,00	€ -	€ -
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>€ 725.518,06</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

*ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti*

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di Stenico con  
oggetto "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 - 2°  
provvedimento e conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione  
2017/2019. ".*

*Addì 7 giugno 2017.*

*IL REVISORE DEI CONTI*

*Dott. William Bonomi*

